

DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO
CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE
(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del 2019, l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: (vedi elenco)

QUANDO E' POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:

- sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito
- diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2019, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l'Ufficio e sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>, seguendo questo percorso: "Cosa devi fare" - "Aggiornare dati catastali e ipotecari" - "Variazioni culturali". Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione culturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito.

Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro:

- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del denunciante o quello eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune
- il Comune dove si trovano i beni da verificare
- la causa e il tipo di cambiamenti
- i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta.

L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall'Agenzia.

La pubblicazione dei risultati della verifica, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art. 10 della legge n.679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del DL n.201/2011).

Il responsabile del procedimento è Cristiano Costantini (art. 5, Legge n. 241/1990).

Per il Direttore dell'Ufficio Provinciale, ad interim,

Maria Margherita Anna Mattia

IL CAPO UFFICIO PROVINCIALE

Cristiano Costantini

Firmato digitalmente

*Un originale del presente documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

RIFERIMENTI NORMATIVI

ESTRATTO DEL D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale

1. Da luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggior reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. (omissis)

Art. 30 (ex art. 27) - Denuncia e decorrenza delle variazioni.

1.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 29 (ex art. 26) e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 29 (ex art. 26) se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.

ESTRATTO DEL D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 3 - Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.

1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.065.

ESTRATTO DELLA LEGGE 1° ottobre 1969, n. 679

Art. 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

I possessori di particelle censite nel catasto dei terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939 n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto dell'avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica dell'avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto o in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni, edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte. (omissis)

Art. 10 - Verificazioni in interi Comuni.

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi Comuni, saranno pubblicati a cura dell'Agenzia delle Entrate, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.

Durante la pubblicazione, che deve avere luogo nei locali del Comune in cui ha avuto luogo la verifica, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate. (omissis)

ESTRATTO DEL D.M. del 2 gennaio 1998, n. 28

Art. 5 - Norme generali di conservazione.

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999, n. 536

Art. 1 - Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali.

1. All'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 e' così sostituito:
"Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28".

(c.d.l. 5818)

DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO
CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE
(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

ELENCO COMUNI

SAN LORENZO BELLIZZI
SAN LORENZO DEL VALLO
SAN NICOLA ARCELLA
SAN PIETRO IN GUARANO
SAN SOSTI
SANTA DOMENICA TALAO
SANT'AGATA DI ESARO
SANTA SOFIA D'EPIRO
SANTO STEFANO DI ROGLIANO
SARACENA
SCALA COELI
SCALEA
CASALI DEL MANCO
SPEZZANO ALBANESE
SPEZZANO DELLA SILA
TARSIA
TERRANOVA DA SIBARI
TERRAVECCHIA
TORTORA
TREBISACCE
VACCARIZZO ALBANESE
VERBICARO
ZUMPANO

Per il Direttore dell'Ufficio Provinciale, ad interim,
Maria Margherita Anna Mattia
IL CAPO UFFICIO PROVINCIALE
Cristiano Costantini
Firmato digitalmente

*Un originale del presente documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2019 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Cosenza Ufficio Provinciale - Territorio, sita in Cosenza alla Via G. Barrio.

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del DL n. 564/1994 e DL n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela occorre rivolgersi alla Direzione Provinciale di Cosenza Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) siano inesatte o incomplete, ci si può rivolgere direttamente a questo ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. 17bis-22 del DLgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del DLgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia; trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del DLgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, e notificato alla Direzione Provinciale che ha emesso l'atto.

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta alla Direzione Provinciale, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- Ufficiale giudiziario (art. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore incaricato o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- Direzione Provinciale contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- l'eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) DLgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del DLgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Per i ricorsi che producono anche l'effetto di un reclamo, il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale,
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002). L'indicazione che la controversia è di valore indeterminabile deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio sito in Cosenza - Via G. Barrio, dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 o telefonicamente al numero 0984 8453451.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è Cristiano Costantini (art. 5, Legge n. 241/1990).

Per il Direttore dell'Ufficio Provinciale, ad interim,

Maria Margherita Anna Mattia

IL CAPO UFFICIO PROVINCIALE

Cristiano Costantini

Firmato digitalmente